

TRACCE DI DEMOLOGIA GIURIDICA

1. Presentare partizioni rigidamente determinate è, in genere, operazione scientifica poco accorta. Tale assunto, di norma seguito nelle trattazioni dedicate agli sviluppi dell'antropologia, richiede ulteriore duttilità quando applicato alla materia compresa nella demologia giuridica. Le difficoltà insite nei tentativi di determinare con precisione l'oggetto di studio e le incertezze legate alle scelte metodologiche, comunque in bilico tra vocazione antropologica, definita almeno dalla prassi comparativa e dalla ricerca sul terreno, ed aspirazione normativa, tipica della storia del diritto, giustificano, da un lato, la scarsità dei contributi e, dall'altro lato, una peculiare involuzione dei percorsi. Nel più recente passato, Luigi M. Lombardi Satriani, riprendendo e analizzando il tema, ha parlato, prima insieme a Mariano Meligrana, di 'storia di una assenza' e, successivamente, di 'rimozione del diritto'.¹ Tra le tante ipotesi avanzate si assume, in via preliminare, la necessità di sottolineare in concreto che la omissione della problematica giuridica ha caratterizzato il settore demoetnoantropologico tanto nel suo insieme quanto nella classica – ma convenzionale e discutibilissima – tripartizione, che si rivela nella distinzione tra gli studi aventi rispettivamente ad oggetto i cosiddetti volghi dei popoli civili, i popoli extra-europei, le società complesse.

Entro un quadro contraddistinto e sostenuto da tali rilievi, si intende tornare sull'argomento, e nello specifico sugli sviluppi e sugli approcci al tema, così come si sono manifestati fino agli anni Trenta del Novecento, e con qualche ulteriore indicatore riferito al periodo successivo. Anche per ribadire la urgenza di definire un punto di confronto essenziale per mostrare, se non altro, i possibili significati e le va-

¹ Cfr. L. M. Lombardi Satriani, M. Meligrana, *Diritto egemone e diritto popolare. La Calabria negli studi di demologia giuridica*, Vibo Valentia, Edizioni Qualecultura, 1975 («Storia di un'assenza» è il titolo della *Introduzione*, pp. 7-92); L. M. Lombardi Satriani, *La rimozione del diritto*, in A. Colajanni, G. Di Cristofaro Longo, L. M. Lombardi Satriani (a cura di), *Gli argonauti. L'antropologia e la società italiana*, Roma, Armando Editore, 1994, pp. 45-66.

lenze da attribuire oggi agli incontri/scontri di un mondo dilatatosi a dismisura. Nell'*hic et nunc* la tendenza alla globalizzazione, per necessità caratterizzata da sradicamenti territoriali e da disorientamenti identitari, si associa ad un diffuso processo di rivalutazione mitica delle origini e di etnicizzazione dei rapporti sociali. È sufficiente rilevare quanto avviene nelle grandi città dove la evidenza policroma della quotidianità, pur segnata dalla politica degli accostamenti, si accompagna alla progressiva riduzione degli spazi di riconoscibilità comune: ciascun gruppo, ritenuto 'etnico', tende ad isolarsi, a marcare un proprio territorio, ad impossessarsi di uno specifico spazio urbano. Difficile intendere il senso di tali mutazioni se non assumendo l'abito di chi è disponibile a mettere in discussione il proprio sapere, a fare nuove esperienze culturali, a produrre sofferte e mutevoli ipotesi interpretative, dovendo spesso fare i conti con il come ed il quanto alcuni itinerari siano stati già percorsi.

2. La comparsa della demologia giuridica in Italia viene in genere associata alla pubblicazione dello studio di Raffaele Corso intitolato *Proverbi giuridici italiani*, registrata nelle annate comprese tra il 1907 e il 1909 nell'«Archivio per lo studio delle tradizioni popolari»,² la prestigiosa rivista legata al nome e all'opera di Giuseppe Pitrè.

È però necessario ripetere che i primi reali interessi verso le forme non codificate di diritto popolare rimontano a circa vent'anni prima e coincidono con la *Proposta d'una raccolta di usi giuridici popolari italiani*, avanzata da Vittorio Scialoja ed accolta nella «Antologia giuridica», diretta da Pietro Delogu, nella prima annata del 1886. In quella occasione lo Scialoja affronta la questione secondo l'ottica dello studioso di diritto e sostiene l'urgenza di raccogliere gli usi giuridici popolari, nei quali, egli dice, «si trova spesso la plastica e viva testimonianza di diritti remoti ed estinti dalle più varie origini». Rivendicata la speciale attenzione per l'esame storico e comparativo dei fatti in questione, che né si può né si deve fare «senza dell'osservazione e dell'opera dei giuristi», egli segnala alcuni istituti idonei a svolgere la

² R. Corso, *Proverbi giuridici italiani*, in «Archivio per lo studio delle tradizioni popolari», XXIII, 1907, pp. 484-506; XXIV, 1907, pp. 41-53; XXIV, 1909, pp. 109-130 (la mancata corrispondenza riscontrabile tra anno ed annata è forse legata al fatto che l'esperienza della rivista era giunta a conclusione; proprio nel 1909 infatti cesseranno le pubblicazioni).

esatta osservazione, e tra i quali, ad esempio, sono inclusi il condominio familiare, la successione *ab intestato*, oppure le differenti modalità seguite, nelle varie province, per dividere un patrimonio, ed ancora su come il nobile signore, il borghese, il contadino, tendano a seguire ed applicare norme tipiche ed antiche consuetudini nella divisione testamentaria dei beni. Precisa infine lo Scialoja che la raccolta dovrebbe svilupparsi intorno a tre importanti nuclei:

1. Usi di importanza storica, i quali comprenderanno per la maggior parte le forme degli atti giuridici osservate tanto negli atti verbali e simbolici, quanto negli atti scritti, come verbigrazia negli atti notarili che conservano ancora quasi dappertutto vecchie formole, le quali oggi sono prive di significato. [...]
2. Istituti giuridici vigenti, o contrari alla legge scritta, o da questa non contemplati, o da essa lasciati all'arbitrio individuale. [...]
3. Consuetudini giuridiche, che hanno valore di legge per il rinvio ad esse fatto dai codici e dalle altre leggi scritte. Qui sarebbe forse utile di restringere le ricerche alle consuetudini puramente civili, lasciando in disparte quelle del diritto commerciale e del diritto pubblico.³

A questa richiesta si accompagna, da parte di Pietro Delogu, un «caldissimo appello ai cultori del diritto e della sua storia, ai conservatori degli archivii ed a tutti coloro, che direttamente o indirettamente hanno occasione di mettere in confronto gli usi giuridici popolari colle leggi, che regolano i negozi della vita economica, affinché concorrano alla sua attuazione fornendosi gli opportuni materiali, e metto a loro disposizione l'Antologia che ho l'onore di dirigere».⁴

Il contributo di Raffaele Corso, quindi, non solo si presenta come un tentativo di formalizzazione all'interno di un campo di interessi comunque già individuato ma contraddistingue la qualità di tale interesse, considerando che, quando compiuta, si era trattato della scelta di un giovane studente di Giurisprudenza per la sua tesi di laurea. Non è un caso allora che la determinazione della materia non sia rappresentata appieno dal titolo attribuito al saggio. L'obiettivo dichiarato della indagine, infatti, è di dimostrare, attraverso i proverbi, la praticabilità di un definito ed inesplorato settore di studio, individuabile nella *archeologia giuridica*, intesa come «la scienza delle reliquie sociali e

³ V. Scialoja, *Proposta d'una raccolta di usi giuridici popolari italiani*, in «Antologia giuridica», I, 1886, vol. 1, fasc. 6.

⁴ Ivi. La *Proposta* dello Scialoja e l'appello del Delogu, direttore della rivista, sono interamente riportati in L. M. Lombardi Satriani, M. Meligrana, *Diritto egemone e diritto popolare* cit., pp. 29-32, nota 20.

morali, dei simboli frammentari e delle infrante istituzioni, per comprendere quanto del passato è scomparso, quanto del vecchio rivive, quanto sulle antiche tracce si rinnova». E la etnografia, in questa complessa operazione, assume il ruolo di 'nuova scienza' che è chiamata a «fornire i materiali, un insieme di segni e di enimmî, perché si allarghi e si rafforzi quella indagine».⁵

Con la definizione di archeologia giuridica, quindi, il Corso tende a tracciare un ambito disciplinare non ancora scandagliato, quasi posto a cavaliere tra la storia del diritto e la storia delle tradizioni popolari. Tale ipotesi, lontana dalla prassi di osservare i proverbi sul piano filologico-letterario o come testimonianza di antica saggezza comune, nasce con lo scopo di documentare funzioni e valori, rintracciabili e contenuti negli usi giuridici tradizionali.

Essa acquista, allora, maggior rilievo se si considera che il Pitrè, con affetto benevolo, aveva accolto in casa il giovane calabrese e, sin dalla fase preparatoria della tesi,⁶ gli aveva messo a disposizione la ricca biblioteca personale e lo aveva indirizzato nella ricerca, indicandogli in tutta evidenza la strada degli «studi demo-giuridici», di certo più ampia di quella seguita per la materia delle tradizioni popolari. «Non posso fare altro che ripeterle: la mia casa è aperta; i miei libri sono a sua disposizione», diceva il maestro palermitano, in una lettera del 16 novembre 1906. Teneva però, con una certa cura, a richiamare l'attenzione del laureando sulla complessità della operazione e sulla difficoltà del reperimento del materiale, avvertendolo della opportunità di dilatare il campo di osservazione e di modificare i procedimenti di analisi. Infatti, continuando, precisava: «gli usi ed i pregiudizi giuridici esigono lavori di ricerche maggiori di quelli dei proverbi, perché occorre ingolfarsi nel mare magno delle pratiche, delle ubbie e delle superstizioni onde poterono promuovere consuetudini che divennero prassi e che ora sono legge. Quelle pratiche e quegli usi sono sparsi in centinaia di libri e di opuscoli e in molti volumi di riviste folkloristiche di Italia, Francia, Inghilterra». Ma, al fine di osservare in forma compiuta la trama, aggiungeva: «converrà guardare le letterature etnografiche dei popoli selvaggi o poco civili, dalle quali gioverà partire

⁵ R. Corso, *Proverbi giuridici italiani* cit., pp. 484-485.

⁶ È utile ripetere che «per la tesi di laurea sceglie come argomento i proverbi giuridici italiani ed avvia contatti con Salvioli, Torraca, Croce e, infine, con [...] Giuseppe Pitrè. È infatti nella casa di Pitrè a Palermo che Corso prepara tale tesi di laurea», in L. M. Lombardi Satriani, A. Rossi, *Calabria 1908-10. La ricerca etnografica di Raffaele Corso*, Roma, De Luca, 1973, p. 5.

per venire alla diagnosi di fatti che passano inosservati e sono avanzi d'un passato che non ha storia». Evidente infine lo sforzo del Pitre di confrontarsi con le finalità 'universitarie' del lavoro: «Il consiglio del Salvioli di limitare, occorrendo, il numero dei proverbi giuridici è accettabile per il momento: e allora dovrebbero scegliersi i più caratteristici tra essi, nella intelligenza che la scelta debba essere eccezionale, giacché venendo alla stampa Ella dovrebbe dar fuori tutta la materia raccolta, studiata e annodata».⁷

Ed invero, il giovane, promettente studioso tenta di proporre, attraverso l'archeologia giuridica, una sintesi tra la propria formazione storico-giuridica, base preliminare della indagine, e il metodo etnografico con cui il materiale paremiografico era stato di norma trattato, insieme a tutte le implicazioni di natura e di ispirazione tanto folkloriche quanto demopsicologiche.

L'inizio del saggio, quindi, va letto come una dichiarazione di intenti ed una indicazione di percorso.

Raccogliere e illustrare proverbi giuridici significa cercare nella letteratura orale e tradizionale espressioni e motti; significa ricostruire formule, e indi risalendo il cammino dei tempi, accostarle all'epoca alla quale si riferiscono, integrarle negli usi civici e popolari; vuol dire, insomma, fare la storia di frammenti di civiltà scomparse. L'insieme di tali frammenti, resti di strati sociali, staccati dal tempo in cui nacquero per forza di vicende e per l'attività collettiva, costituiscono quella somma di cose che il Tylor chiama sopravvivenza.⁸

La citazione tyloriana, posta in apertura della ricerca e nel paragrafo intitolato «La sopravvivenza e l'archeologia giuridica», rivela la volontà dell'autore di avviare prontamente il confronto con la prassi antropologico-culturale della scuola inglese, allora in auge. Essa, legata forse ad un invito pitreiano, si completa nella nota a piè di pagina. Qui viene affrontato un tema con il quale il Corso avrà una lunga – ma non sempre agevole – consuetudine: la distinzione tra superstizione e sopravvivenza, legata, nella occasione, alla necessità che il termine sul piano applicativo designi un 'fatto storico'.

La parola *superstizione*, che etimologicamente vuol dire ciò che persiste delle antiche età, è propria per esprimere l'idea di sopravvivenza. Ma per la scienza

⁷ La lettera è riportata in R. Mileto, *Etnografia e folklore nelle opere di Raffaele Corso*, Soveria Mannelli, Rubettino, 1985, p. 206.

⁸ R. Corso, *Proverbi giuridici italiani* cit., p. 484.

etnografica è indispensabile introdurre il termine *sopravvivenza*, tale che sia destinato a designare il *fatto storico*, che non può esprimere la parola superstizione.⁹

Da ulteriori tracce sparse ed alquanto evidenti, è possibile cogliere il proposito di connotare con precisione lo studio intrapreso, facendolo rientrare in una dimensione entro la quale «la nuova scienza, lasciando da parte ogni ricerca deontologica e ogni esegesi psicologica, resta nel campo storico-giuridico, attingendo alle fonti popolari del diritto, alle fonti etnografiche, e porta il suo contributo alla sociologia».¹⁰ Nessun cedimento, almeno sul piano delle dichiarazioni di principio, alle lusinghe di altre discipline; «senza indagine psicologica», egli puntualizza più avanti, pur sapendo con quanta attenzione lo stesso Pitre, sin da allora, guardasse alla demopsicologia. Diventa, quindi, necessario tornare sulla definizione di archeologia giuridica per proporre, e meglio specificare, il campo relazionale della materia.

Ma l'archeologia giuridica, che non investiga il fondamento e la ragione della sopravvivenza, sibbene studia questo come frammento storico soltanto, allo scopo di portar contributo alla storia delle istituzioni, ricava il materiale dalle ricerche folkloriche, dalla vasta letteratura popolare; dai miti, dalle leggende, dai simboli.

Egli non vuole arrivare ad un esame più o meno approfondito del materiale paremiologico, e neppure limitarsi a scoprire tracce di particolari sopravvivenze. Elemento centrale della analisi è «la necessità di accennare alla funzione giuridica del proverbio, e ai criteri e suggerimenti di riforma che nascono dalle inchieste sugli usi giuridici popolari».¹¹ Il Corso, quindi, si propone di sperimentare la percorribilità di una eventuale modifica di sezioni particolari dei codici vigenti, ad esempio quelle riguardanti le consuetudini agrarie, osservando come alcune forme di diritto popolare si sono conservate negli usi giuridici. Persino il Pitre, ricordando nella parte finale della sua nota *Prelezione*

⁹ *Ibidem*, nota 1. Il corsivo è nel testo. Il Corso avverte di aver ripreso i passi del Tylor dalla edizione francese dell'opera (*La Civilisation primitive*, 1878).

¹⁰ Ivi, p. 485.

¹¹ Ivi, pp. 489-490. Nella nota corrispondente alla letteratura popolare l'autore precisa: «Il termine 'letteratura' non è ristretto al senso etimologico, e non comprende solamente le composizioni elevate, scritte, d'una civiltà avanzata, ma tutta quella produzione spontanea, folklorica, che in tutta la terra ha preceduto la letteratura sapiente, e si riattacca per certi campi, e non poco importanti, alla antropologia».

del 12 gennaio 1911, con la quale si apriva in Italia il primo corso universitario di Demopsicologia, che gli usi giuridici sono «oggi presi ad esame dal calabrese Raffaele Corso», vi aggiunge con chiarezza che «lo scopo di questi studi fu di mettere in evidenza i fatti tradizionali in confronto alla unificazione legislativa del secolo scorso, perché questa, astruendo dalle diverse civiltà regionali, tutto voleva regolare con norme uniformi, e talvolta per nulla ispirate alle tradizioni storiche del paese a cui era destinato il nuovo codice».¹² Sensibilità rivelatrice di una attenzione orientata a tutto campo, ed una annotazione non molto comune negli studi, in particolare se si guarda alla unificazione nazionale imposta, anche sul terreno legislativo, ed alla possibilità di avviare riforme, esaminando gli elementi che si potevano ancora documentare – sul piano delle diversità e delle autonomie – attraverso le indagini centrate sulle tradizioni popolari.

Si deve in aggiunta non trascurare che l'ipotesi corsiana vide la luce in un periodo 'schiettamente' positivistico; si potrebbero così meglio apprezzare alcune sue aperture verso l'ancoraggio storico dei fenomeni, in prevalenza di storia del diritto, e verso il controllo delle successioni evoluzionistiche, che in genere non sono lasciate al caso, ma subiscono un tentativo di verifica documentaria alquanto accorta.

E può essere un ulteriore fattore degno di attenzione il rilevare come il Corso stabilisca le connessioni tra i cosiddetti barbari moderni e i barbari antichi, oppure come proceda nelle segnalazioni della forma ritmica della trasmissione orale, le quali mostrano nel complesso uno sguardo acuto, insieme ad una non troppo diffusa, in quegli anni, attenzione antropologica. Ad esempio egli dice:

Presso i Bogos, l'assoluta incapacità di diritto delle donne è designata col dire: 'La donna è una jena'. Così pure presso i Malesi del Menaug-Kabau, per indicare le conseguenze che colgono chi non può pagare la composizione: 'Se si ha oro – si dice – si resta vivi, se non si ha oro bisogna morire'. E senza accennar altre di tali norme [...] noto che solo considerando la forza e il corso della parola tradizionale presso i barbari moderni, noi possiamo intuire e penetrare il mistero delle origini giuridiche presso i barbari antichi, e spiegare il perché delle leggi ritmiche, da alcuni paragonate a veri poemi giuridici.¹³

¹² G. Pitre, *Per la inaugurazione del corso di Demopsicologia nella R. Università di Palermo. Prelezione*, in Id., *Che cos'è il folklore*, introduzione e commento di G. Bonomo, Palermo, Flaccovio, 1965, p. 50.

¹³ R. Corso, *Proverbi giuridici italiani* cit., p. 501. Nella parte immediatamente precedente, quasi precorrendo gli ambiti specifici della ridondanza nelle culture ad oralità primaria, l'autore aveva già precisato: «Ma se non vi ha dubbio che la redazione della legge primitiva abbia avuto

Certo non si era di fronte alla presa di posizione consapevole che avrebbe indotto a cogliere la differenza, non solo lessicale ma soprattutto contenutistica, tra il diritto popolare (il popolare che afferma una presenza autonoma nel campo giuridico) e il folklore giuridico (i frammenti di diritto che, come parti non fondanti della cultura popolare, sono di conseguenza intesi quali elementi relativi, accessori, secondari, folklorici). Né tanto meno si poteva chiedere di avvertire con altrettanta consapevolezza che le questioni sulle quali si puntava la nuova attenzione rientrassero tutte nella pratica diffusa del diritto civile, nel mentre erano totalmente esclusi i fatti di pertinenza del diritto penale, attraverso i quali sarebbe stato possibile evidenziare, tra l'altro e in più di un caso, come nel mondo tradizionale esistessero forme alternative, famigliari o claniche, del 'farsi' giustizia, che avrebbero richiesto ben altre attenzioni e persino radicali confronti.¹⁴

Il Corso comunque, dopo aver definito nella prima e più consistente parte del suo lavoro le questioni di metodo, le ipotesi per eventuali rinnovamenti ed aver tracciato le linee di studio, affronta nella seconda parte i casi concreti, attraverso il commento a 17 proverbi, divisi in due parti, secondo il seguente prospetto:

I. Regole di diritto in generale

1. Usanza 'nvecchiata addiventa liggi;
2. Un casu nun fa regula;
3. Si volgon le leggi – ove vogliono i regi;
4. Chi fa la legge – servarla degge;
5. Gran giustizia – grande offesa;

II. Diritto civile a) sul diritto delle persone

6. Cu' nun havi focu non havi locu;
7. Finisci l'omu e finisci lu nomu;
8. Patri, Patroni;
9. Mortu su pippiu; non pius oppai [proverbio sardo];
10. Cumpari semu, compari arristamu, veni la morti enni spartemu;
11. Donne e buoi de' paesi tuoi;

forma ritmica, figurata, o meglio, forma poetica, quando si considera la necessità di tramandare gli usi alle generazioni posteriori; io credo non vi sia neanche dubbio intravedere nella formula proverbiale, considerata come regola morale-giuridica, una sopravvivenza dell'antichissimo costume», ivi, pp. 499-500.

¹⁴ Su questi aspetti, cfr. L. M. Lombardi Satriani, M. Meligrana, *Diritto egemone e diritto popolare cit.*, pp. 33-35.

12. Chi s'assomiglia si piglia;
13. Si maritanu li puvireddi, e fanno li puviredduzzi;
14. In quattu, la Chiesa li spatta;
15. Chi spusa 'd quarantèna, mai pi senza pena;
16. Si maritau cu li novi mesi di la ventri;
17. 'Un si piglia moglie per lettera né per procura.¹⁵

E, dopo aver coltivato questo intenso sforzo fondativo, teso a dare credibilità scientifica alla nuova sezione, non a caso intitolata alla archeologia giuridica, il Corso si dedicherà non solo ad altri e differenti temi che caratterizzeranno una lunga e complessa attività accademica e di studio, comunque non sempre riconosciuta ed apprezzata. Ma, quando poi riprenderà il discorso sulle consuetudini e sui proverbi giuridici lo farà «sporadicamente e appoggiandosi più o meno agli stessi materiali, senza alcuna [nuova] documentazione».¹⁶

Non sarà il solo segnale di mutamenti e revisioni.

3. Tra le numerose e ingiustificate dimenticanze rilevabili nella storia degli studi demologici va inserita in tutta evidenza la amnesia, alquanto generalizzata, relativa al primo specifico manuale pubblicato in Italia e dedicato alla disciplina. Passa di norma sotto silenzio infatti, anche in numerose opere monografiche e in molte raccolte, che nel 1923 fu pubblicato, a firma di Raffale Corso, *Folklore*,¹⁷ il primo

¹⁵ R. Corso, *Proverbi giuridici italiani* cit., pp. 109-130. Si ritiene di dover dare pochi elementi nella eventualità di chiarire solo alcuni dei punti riportati, e precisamente: 6. Chi non ha fuoco, non ha luogo; 7. Finisce l'uomo e finisce il nome; 8. Padre, Padrone; 9. Morto il figlioccio, non più compari; 10. «Occorre qui dire che il comparatico è stato – e nella legge popolare è ancora – un istituto giuridico. Dunque è un affratellamento fatto mediante fede giurata, una vera associazione, che si scioglie colla morte e suppone e richiede comunità senza frodi né in bene né in male»; 13. «Dunque i poveri si maritano nella classe dei poveri, come i nobili coi loro pari, e dalla loro unione non nascono che poverelli, eterni incapaci»; 14. In quattro la Chiesa li divide. «Il proverbio calabro non è che l'eco delle disposizioni decretali, considerando vivo e sentito il vincolo famigliare fino al quarto e non oltre il quarto [grado di parentela]»; 15. «Il popolo ricorda l'ammonimento ecclesiastico di non contrarre nozze nel termine prescritto [la quaresima]; e in caso di violazione, doveva il peccatore sommettersi ad una pena stabilita»; 16. «Ma il proverbio accenna ad una violazione della legge, mediante sotterfugio; cioè il limite d'età canonico stabilito per le nozze [12 anni], spesso veniva eluso, calcolandosi pel computo dei dodici anni i nove mesi nei quali la nubenda era stata nell'alveo materno».

¹⁶ L. M. Lombardi Satriani, *Introduzione*, in R. Mileto, *Etnografia* cit., pp. 11-18: 12.

¹⁷ R. Corso, *Folklore. Storia – Obbietto – Metodo – Bibliografia, con una carta geografica a colori e IX tavole*, Roma, L. da Vinci, 1923.

compendio dedicato alle tradizioni popolari italiane che, nel bene e nel meno bene, ha rappresentato l'iniziale tentativo di sintesi rispetto a quanto era stato sino ad allora elaborato. Nel contempo l'opera voleva essere dichiaratamente un 'saggio di istituzioni' e, soprattutto, un punto di riferimento di carattere generale, una traccia operativa attraverso cui tentare di contrastare il 'dilettantismo' diffuso tra i molti cultori, e quindi «una guida che li orienti nel campo della raccolta e in quello della interpretazione, in quello dei principi e in quello dei metodi che formano la base delle principali scuole».¹⁸

Per il discorso da svolgere non interessa solo segnalare come nel manuale sia riportato un unico rapidissimo cenno, tra l'altro in nota, al 'folklore giuridico in Italia', ma anche rilevare che la citazione riprende non l'articolo dell'esordio, ospitato in «Archivio per lo studio delle tradizioni popolari» ed alquanto conosciuto in quegli anni, bensì un più sintetico contributo apparso nel 1921 in «Folklore»,¹⁹ la rivista con cui Raffaele Lombardi Satriani, sin dal 1915, aveva voluto raccogliere l'impegno a lungo osservato dal Pitre, con il «pensiero di dare agli studiosi di etnografia la opportunità di pubblicare i loro lavori».²⁰

Raffaele Corso intitola la nuova prova *Per le tradizioni giuridiche popolari*, e già in apertura del saggio, dopo aver sottolineato la importanza assunta dal folklore giuridico ed aver richiamato la influenza della scuola evoluzionistica nei tentativi di ricomporre la catena del progresso storico della umanità, afferma con sicurezza che «si cominciano a studiare le più vecchie tradizioni poetiche e leggendarie dei popoli dell'Oriente e dell'Occidente per cogliere in esse le reliquie e le sopravvivenze delle costumanze giuridiche delle età preistoriche e delle prime epoche storiche». Appare evidente all'autore che da tali premesse debba discendere un esito ben determinato, e cioè che «questo novello orientamento non può non influire sulle dottrine giuridiche e sul movimento legislativo».

Il diritto, dunque, non è più inteso come fortezza inespugnabile che, dall'alto di una posizione privilegiata, attraversa indisturbato i

¹⁸ Ivi, p. VI.

¹⁹ R. Corso, *Per le tradizioni giuridiche popolari*, in «Folklore», VII, 1921, n. 2, pp. 1-6.

²⁰ La rivista è stata sostenuta con decisione e mezzi personali, oltre che diretta con passione esemplare per vent'anni, da Raffaele Lombardi Satriani, ed ha avuto i seguenti titoli: «Folklore Calabrese» dal 1915 al 1920, «Folklore» dal 1921 al 1933, e «Il Retaggio» nel 1934. La citazione è tratta dall'*Editoriale* che, quale premessa programmatica, è posto in apertura del primo fascicolo, in «Folklore Calabrese», I, 1915, n. 1-2, p. 1.

tempi e le culture, ma è visto come una delle tante manifestazioni del ‘genio’ di un popolo – si potrebbe anche aggiungere di ogni popolo – e, in quanto tale, è chiamato a fare i conti con i differenti contesti storici di riferimento, senza tralasciare persino la possibilità che esso possa e debba subire modificazioni nella sua parte sostanziale. Ed è proprio il confronto con la contemporaneità che impone la esigenza del rinnovamento degli studi e della normativa, non confinabile però entro le sole verifiche segnalate dal versante teorico. Infatti, continua il Corso, «da quel momento, quel colossale lavoro di cristallizzazione che è il Codice, subisce da ogni lato la forza corrosiva della corrente; da quel momento il ‘diritto popolare’ o ‘volgare’ comincia ad acquistare considerazione accanto al diritto classico, latino o romano, già signore del campo». L’Italia entra in questo movimento, soprattutto per la precorritrice e decisiva opera preparatoria svolta, in consonanza di intenti, dal Salvio e dal Delogu, e sulla quale si è potuta sviluppare una efficace riflessione, per cui è possibile per il nostro autore affermare che «gli usi nuziali e quelli funebri, le pratiche agricole e quelle venatorie rappresentano la parte più viva del folklore giuridico». Ed è proprio il folklore che, riproposto come l’ambito specifico delle tradizioni popolari, permette in alcuni casi di risalire alle fonti di non pochi istituti giuridici. Difatti, dopo aver accennato alla forma simbolica della lapidazione ancora registrata a Joppolo, remoto borgo della Calabria, il Corso vi aggiunge una esemplificazione riguardante il valore delle consuetudini agrarie, individuando in un antico passato tardomedievale la relativa, eventuale, origine.

Il villano di Ricadi, richiamando alla memoria le consuetudini che regolano i patti di locazione tra padrone e bifolco, suole dire

P’u bon’annu
 U garzuni chiumpi l’annu;
 E si scappa ‘t’ annata,
 Perdi a misata.

Così dicendo [Per il buon anno / il garzone compie l’anno / e se scappa nella annata / perde la mesata], egli fa pensare allo studioso che anche nella regione calabrese dovette in passato essere praticata la consuetudine che si legge negli antichi Statuti di Diano in Basilicata, e cioè: “Si aliquis patronus statuit salarium famulo suo, et ipse famulus infra tempus discedit sine licentia et culpa patroni, perdit totum quod fuit lucratus”.

E, neppure, lo studioso calabrese tralascia di accennare alla distinta dimensione criminale osservabile, ancora una volta, nel suo rapporto con la cultura popolare, per la quale ribadisce che «il contributo cri-

minologico è, senza dubbio, tra i più efficaci che siano stati apportati a questa materia. Esso rimonta a Cesare Lombroso, e si arricchisce ora con geniali e preziosi studi di Alfredo Niceforo e Gaetano Amalfi, che mettono a nudo l'elemento superstizioso nella vita del delitto e del delinquente». E qui ricorda, con l'Amalfi, che i delitti commessi per via di superstizione, anche se non 'veramente' superstiziosi, possono essere divisi in tre categorie: contro le persone; contro la proprietà; contro l'abuso dell'altrui credulità.²¹

La scelta del Corso, allora, di riprendere la strada verso la demologia giuridica, tralasciando nell'insieme la prima versione dedicata allo studio dei proverbi e soprattutto tacendo della proposta di adottare per il nuovo ambito disciplinare la formula della archeologia giuridica, sulla quale aveva puntato molte delle novità euristiche di quel lavoro, non può essere ritenuta causale né tanto meno essere legata ad un improbabile declino attribuito alla materia. La decisione, invece, si presenta con ogni probabilità come indice esplicito di un percorso integrativo compiuto dall'autore, ed in quanto tale non dovrebbe essere taciuto o sottovalutato. E se l'ipotesi di una riflessione ulteriore non è peregrina, si può persino annotare, partendo dai richiami contenuti nel testo del 1921 a Johann Jacob Bachofen, a Lewis Henry Morgan, a Henry Sumner Maine, che all'interno della sezione ha assunto un particolare rilievo il confronto con elementi della teoria evoluzionistica a partire, nello specifico, proprio dalla valutazione di alcuni passi della *Primitive culture* del Tylor.

Acquisiti i riferimenti al concetto di sopravvivenza, con le innanzi rilevate differenze rispetto a superstizione, è utile ribadire che la scuola antropologica inglese, spesso identificata con gli ideali del periodo vittoriano da cui trae la propria linfa vitale, si caratterizza sul piano epistemologico per la tendenza tra l'altro a comprendere nell'alveo della legge di natura quanto invece è il prodotto di precise condizioni sociali ed economiche. Né va trascurato il presupposto metodologico secondo il quale il folklore europeo e il mondo primitivo non sono visti come settori differenziati e distinti della ricerca etnologica; essi invece rappresentano, per molti di quegli specialisti, un oggetto unico di studio organizzato intorno alle analogie e alle somiglianze riscontrabili tra la cultura dei selvaggi e quella dei contadini europei, i cui universi continuano ad essere comparati in forme indifferenziate e attra-

²¹ R. Corso, *Per le tradizioni giuridiche popolari* cit.

verso minuti e singoli elementi. Rimangono per certo fondamentali alcune svolte introdotte dalla applicazione del metodo evoluzionistico, a cominciare dalla definizione di cultura, intesa nella accezione di bene comunitario e, quindi, patrimonio di tutti i gruppi sociali e di tutti gli uomini, indipendentemente dal loro grado di civiltà, già raggiunto o da raggiungere, tanto da poter recuperare alla *umanità* i popoli cosiddetti primitivi. A tal proposito sostiene con chiarezza il Tylor che «sembra possibile e conveniente eliminare le considerazioni sulle varietà ereditarie o sulle razze umane e considerare l'umanità come una entità omogenea per natura, anche se distinta secondo vari gradi di civiltà». Apertura sostanziale alle ragioni dell'altro e, nello stesso tempo, sostegno forte alle regole della scienza evoluzionistica, come viene confermato proponendo ipotesi di lettura che di molto hanno anticipato i tempi: «I particolari di questa ricerca dimostreranno, io credo, che gli stadi della cultura possono essere posti in confronto tra loro senza prendere in considerazione quanto le tribù che usano gli stessi strumenti, seguono le stesse usanze o credono nello stesso mito, possano differire per statura, colore dei capelli o della pelle».²²

Evidente ed importantissima la inclusione scientifica introdotta da tale apertura che, per quanto decisiva, non riesce a nascondere la esclusione ideologica operata su questa umanità periferica, tenuta ai margini di quanto sul piano concreto l'epoca vittoriana andava realizzando lungo i tanti orizzonti esplorati. In forme troppo vincolanti viene consegnata l'applicazione del percorso evoluzionistico, che ancora il Tylor presenta come ulteriore importante novità: «Il mondo civile dell'Europa e dell'America ha stabilito una norma pratica ponendo le proprie popolazioni ad un'estremità della scala sociale e all'altra estremità le tribù selvagge e distribuendo fra questi due estremi tutte le altre razze umane, a seconda che siano più prossime ad una condizione di vita primitiva o ad una condizione di vita civile». La scala dei valori così elaborata costituisce solo in apparenza un percorso obiettivo ed imparziale, pur richiamando la tensione verso la meta finale, che si realizza con il raggiungimento della felicità dell'uomo. Infatti, continua il noto antropologo, 'solo' «da un punto di vista ideale, possiamo considerare la civiltà come il perfezionamento generale dell'umanità

²² E. B. Tylor, *Alle origini della cultura*, I. *La cultura delle credenze e delle superstizioni*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1985 (orig. *Primitive culture*, London, J. Murray, 1871), pp. 12-13. La traduzione del primo capitolo del volume è anche presente in P. Rossi (a cura di), *Il concetto di cultura. I fondamenti teorici della scienza antropologica*, Torino, Einaudi, 1970, pp. 7-29.

attraverso una organizzazione migliore dell'individuo e della società, tendente a realizzare nello stesso tempo la moralità, la potenza e la felicità umane. [...] Quindi, il passaggio dallo stato selvaggio al nostro stadio di civiltà rappresenta proprio questo progresso dell'arte e della conoscenza che è un elemento fondamentale dello sviluppo della cultura». ²³ La rappresentazione delle tre fasi, la selvaggia, la barbarica e la civilizzata, attraverso le quali tutte le società umane erano o dovevano passare seguendo un percorso uniforme ed obbligato, contiene in realtà il riferimento esplicito ad una gerarchia severa, il cui schema viene elaborato a partire dalla definizione dell'ultimo e più elevato gradino, che non a caso coincide con quello occupato dall'uomo colto vittoriano laboriosamente impegnato nella Inghilterra di metà Ottocento. La generale identità umana, indifferentemente attribuita a tutti gli uomini al di là delle superficiali diversità di razza e lingua, raffigura nella fase evoluzionistica il luogo per consolidare le differenze reali tra le diverse società e tra gli uomini, oltre che per imporre con determinazione (e quando con la forza e quando con la violenza) il modello di sviluppo occidentale.

Raffaele Corso attinge vari elementi dall'impegno tyloriano, senza però comporne una immagine organica. Si può ad esempio annotare che lo stesso Tylor sceglie di intitolare «L'archeologia preistorica» una sezione della sua opera maggiore, nella quale tende a contrastare la ingombrante ipotesi della degenerazione culturale a favore della teoria del progresso della umanità. Pure in questo caso la soluzione non è casuale in quanto, viene dichiarato, l'archeologia preistorica non soltanto «possiede la chiave per investigare la condizione primordiale dell'uomo» ma anche perché «la forza e la coerenza della sua testimonianza sullo sviluppo della cultura emergono in modo schiacciante». ²⁴

L'archeologia studia le civiltà scomparse soprattutto attraverso i reperti materiali che, in assenza della scrittura, diventano documenti in grado di testimoniare le realtà del passato. Nello stesso tempo però, ed in forme non sempre implicite, l'archeologia si orienta verso la individuazione delle cause delle singole questioni e delle diverse forme di organizzazione sociale per fornire spiegazioni alle tante domande provenienti direttamente dal lavoro di scavo e ripetute dagli ambienti culturali ufficiali. In assenza dei protagonisti di questa storia 'primitiva',

²³ Ivi, pp. 31-32.

²⁴ Ivi, pp. 62, 65.

l'archeologia è chiamata a dare risposte riguardanti quadri esplicativi dotati di senso per l'uomo contemporaneo, interessato a capire il 'suo' mondo. La materia, però, non esaurisce il proprio compito stabilendo cronologie tra le età della pietra, del rame, del bronzo e del ferro, ma tende a sostenere letture, che propongono spiegazioni attraverso modelli costruiti su fasi di sviluppo e schemi evolutivi, agevolmente applicati per spiegarsi il mondo circostante. In questa congiuntura, ampi significati si scaricano sul reperto archeologico, che

acquista difatti una fruibilità teorica che oltrepassa quella di immediata testimonianza del passato. Esso diviene un criterio assoluto di misurazione del progresso, in quanto è effetto visibile e tangibile di una cumulatività di ordine materiale. È l'eco della ideologia scientifica dell'epoca, che considerava soprattutto gli effetti visibili di un sistema che proiettava indietro nel tempo la cumulatività del progresso materiale assumendolo come principio di intelligibilità della storia dell'uomo.²⁵

Anche spostandosi su altri piani di ricerca degli antecedenti, il modello della archeologia preistorica sembra funzionare di buon grado. Ancora un riferimento propizio tratto dalla *Primitive culture*, nel quale si vede contestata la spiegazione, avanzata da William Blackstone nei *Commentaries on the Laws of England*, a proposito della origine feudale del «diritto del cittadino di far pascolare una bestia sul suolo demaniale». Il Tylor vi oppone «la legge terriera teutonica che prevaleva in Inghilterra molto prima della conquista normanna e le cui vestigia non sono mai scomparse del tutto». Ed affrontando questioni di metodo, con pochi dubbi, conclude che «non è mai consigliabile separare una usanza dal suo legame con gli avvenimenti passati, trattandola come un fatto isolato, di cui poter semplicemente disfarsi con una qualsiasi spiegazione plausibile».²⁶ Si guarda bene però dal presentare un percorso rigoroso e storicamente accreditabile, da usare come prova determinante per la propria tesi. Ed anzi spingendo avanti il pungente attacco riferisce, in nota, di un 'sofisma' adottato dal Blackstone per «giustificare una regola straordinaria della legge inglese, solo di recente abolita, la quale proibiva a figli di uno stesso padre ma di madri diverse di ereditare la terra gli uni dagli altri». In questo caso, egli

²⁵ U. Fabietti, *Introduzione*, in Id. (a cura di), *Alle origini dell'antropologia*, Torino, Borin-ghieri, 1980, pp. 9-49: 18.

²⁶ E. B. Tylor, *Alle origini della cultura* cit., pp. 24-25.

chiama in causa il Maine, il quale, riferendosi ai *Customs of Normandy*, spiega con facilità che «secondo la regola dell'agnazione, o parentela maschile, fratelli di una stessa madre ma di padri diversi non erano affatto parenti fra loro. Ma quando questa regola fu trapiantata in Inghilterra, i giudici inglesi, i quali non conoscevano le origini di quel principio, lo interpretarono come un generale divieto di successione dei mezzo-sangue e lo estesero a fratelli consanguinei, ovvero a figli di uno stesso padre ma di madri diverse».²⁷

Il Maine, appartenente al prestigioso gruppo degli avvocati di formazione promotori dell'antropologia delle origini, sviluppa il discorso innanzi riportato mentre, in una accesa polemica tra sostenitori del modello patriarcale e sostenitori del modello matriarcale, ammette che la originaria condizione della razza umana coincide con quanto ipotizzato dalla teoria patriarcale. Vi aggiunge poi che, proprio a seguito di tale evidente condizione, la *patria potestas* vigente nella Roma antica trova la sua origine nella organizzazione originaria più primitiva della famiglia. Ma è interessante annotare che la riflessione del Maine parte dalla critica a due scuole di pensiero fino ad allora ampiamente seguite, che avevano formulato varie ipotesi sulle origini dei sistemi sociali. Da un lato, accomuna Locke e Hobbes, le cui teorie nonostante abbiano diviso «a lungo la riflessione dei politici inglesi in due parti tra loro ostili, si assomigliano molto nell'assunto fondamentale di una condizione umana storica e non verificabile». Dall'altro lato, attacca prima Montesquieu, per aver sottovalutato grandemente l'invariabilità della natura umana e, di conseguenza, l'importanza delle caratteristiche ereditarie, che ogni generazione, dopo averle ricevute dai predecessori, trasmette alle generazioni successive con poche variazioni; e poi ripete la sua disapprovazione verso Bentham responsabile di aver sostenuto che la ragione dei cambiamenti sociali e legislativi risiede nella modificazione del concetto di utilità generale.²⁸

Vi sono però altri passaggi della riflessione del Maine che richiedono maggiore attenzione. Il primo consiste nell'aver individuato il valore aperto e dinamico del concetto di famiglia nella antica Roma, «continuamente modificato dalla pratica dell'adozione», pratica che si ritrova accreditata persino nelle storie sulla provenienza straniera di

²⁷ Ivi, p. 25, nota 1.

²⁸ H. S. Maine, *Il diritto nella società primitiva* (1861¹), in U. Fabietti (a cura di), *Alle origini dell'antropologia* cit., pp. 72-112: 73-75.

una delle tribù originarie. Il secondo passaggio contesta la tesi della nascita naturale dello stato, che invece sarebbe legata alla forza di interventi artificiali, affermatasi attraverso alcune 'finzioni giuridiche'. Ed è sorprendente osservare come, da tali premesse, possa discendere una attitudine in grado di contestare con radicalità alcune letture aberranti delle appartenenze identitarie, prepotentemente tornate di moda nel più recente passato. Il Maine infatti, sciogliendo i legacci del concetto antropologico di appartenenza, ritiene che

l'idea secondo la quale un gruppo di persone dovrebbe esercitare in comune dei diritti politici semplicemente perché a queste è capitato di vivere entro gli stessi limiti topografici era del tutto estranea agli antichi e per loro aberrante. Il favore dell'accettazione comportava a quell'epoca un artificio, e cioè la popolazione nuova arrivata doveva fingere di discendere dallo stesso ceppo di quella con la quale veniva a fondersi.²⁹

A questo clima Raffaele Corso probabilmente guarda quando, dopo circa quindici anni, torna a riflettere sulle tradizioni giuridiche. Le vicende esplose nella grande guerra spingono verso un nuovo equilibrio sociale e politico, che si affermerà in un breve lasso di tempo. Anche sul piano personale lo studioso calabrese vive nuove esperienze, che lo porteranno a ricoprire, dal 1922 al 1953, l'incarico accademico di docente di Etnografia presso l'Istituto Universitario Orientale di Napoli, dove le diverse prospettive professionali, le ragioni didattiche del prestigioso insegnamento, i nuovi ambienti culturali e istituzionali, gli richiederanno presto una eterogenea programmazione delle attività pubbliche e private. Tuttavia, punto nodale della osservazione è ancora il rapporto, esistente ma modificabile, tra la unità legislativa, imposta in genere da distratte autorità statali, e la varietà delle antichissime usanze che il legislatore, il giudice e il giurista non dovrebbero trascurare, poiché esse «circondano i focolari, i talami, le culle; informano riti e cerimonie, dettano patti e regolano contrattazioni, costituiscono la base necessaria di norme e precetti domestici, contadineschi, religiosi». Numerosi i bisogni locali e regionali che non possono essere trascurati o ignorati in nome di una contestata uniformità legislativa, oltre che giudiziaria e politica, in quanto molto spesso particolari ed importantissimi rapporti giuridici ed economici «hanno origine nella diversità d'indole e di carattere dei popoli». La conclusione del sag-

²⁹ Ivi, pp. 84-85.

gio, che accenna all'equità e alla giustizia etnica, alle ragioni delle comunità regionali e locali, e che può persino spingere ad immaginare la compresenza di vari gruppi definibili come minoranze (non si intuisce però se etniche e/o culturali), introduce nella chiusa un altro soggetto equivoco, nei fatti ancora pendente e non superato, tuttavia connotato alla riflessione demologica nazionale: la contrapposizione tra gli operai, nel caso specifico favoriti dal legislatore, e i lavoratori della terra, la cui oscura anima contadinesca anche allora non riusciva ad incontrare sostenitori o molti 'avvocati' difensori.

La nuova età tende verso questo principio di equità e di giustizia etnica. Ed è opportuno dire che, se una riforma dovrà avverarsi del nostro diritto privato e pubblico, essa non potrà prescindere dalle condizioni etniche regionali, ma dovrà tenere presenti gli spiriti e gli interessi, le idealità e i bisogni, le esigenze e le costumanze popolari e regionali, che solo un formulario pensato e preparato d'accademici poteva trascurare, al tempo del Console di Francia, e che oggi non è possibile più dimenticare nel campo delle nuove leggi democratiche, che regolando il lavoro degli operai nelle officine, nelle fabbriche, nei laboratori, trascurano la vita dei borghi, dei casolari, delle campagne, ove palpita, nell'attesa della resurrezione, la oscura anima contadinesca.³⁰

Lo scritto di Raffaele Corso, per varie ragioni, conclude una stagione comunque feconda della demologia giuridica italiana, lungo la quale gli interessi degli studiosi si sono spesso proiettati verso un confronto diretto, a volte persino serrato, guidato tanto dalle ragioni di leggi e di diritti, che chiedevano di essere applicati con coerenza e giustizia, quanto dal riconoscimento, benché limitato ad una generica dimensione culturale, della presenza di differenti, comunque non omogenei, universi simbolici e complicate costruzioni identitarie.

4. Nicola Borrelli, cultore e studioso di tradizioni popolari aurunche e campane, pubblica nel 1922, sempre nella rivista «Folklore», divenuta nel tempo voce insistente e solitaria, un singolare articolo sullo stesso tema, intitolato *Proverbi popolari anti-giuridici*, e lo dedica «A l'Autore dei "Proverbi giuridici italiani" – R. Corso – affettuosamente». La dedica e le ragioni forti di vicinanza e comunanza sgombrano immediatamente il campo da qualunque intento provocatorio dello

³⁰ R. Corso, *Per le tradizioni giuridiche popolari* cit., pp. 5-6.

scritto, non in linea con un atto di totale affetto e di riconoscenza.³¹ A maggior ragione, quindi, il discorso del Borrelli può essere assunto nel suo insieme per intendere come la lezione del Corso sia stata raccolta e riproposta, in assenza di formazione specialistica e sensibilità partecipe, che in ogni caso si consolidano solo attraverso ricerche sul terreno e significativi confronti orientati sull'ampio raggio della cultura popolare. Difatti, se i proverbi giuridici documentano principi di equità e giustizia e fanno emergere «norme regolatrici di una vita più o meno civile», esiste, sostiene il Borrelli, un'altra, non trascurabile, classe di massime ed aforismi che di primo acchito si potrebbero chiamare *anti-giuridici*, «ma che tuttavia posson dirsi giuridici anch'essi, considerato che non altro che l'arbitrio, la violenza, la forza, l'istinto, costituiscono il Diritto presso i popoli primitivi, selvaggi od inferiori».

I propositi della lezione demo-antropologica sembrano ormai smarrirsi sul piano interno alla disciplina, che risponde con forme progressivamente sfrondate ad un clima culturale di tanto mutato, sebbene non sia stata ancora chiamata a fare i conti, e neppure immagina di doverli fare, con la organizzazione centralizzata del consenso di massa, nella quale il folklore svolgerà un ruolo non di secondo piano. I primitivi, i selvaggi e gli inferiori costituiscono ormai una unica categoria, praticante questo 'diverso' genere di diritto, e cioè «quello del più forte o del più scaltro, quello che il proprio vantaggio, l'egoismo, l'istinto di conservazione, di sopraffazione, di dominazione, suggeriscono a dispetto di ogni sentimento di giustizia, di equanimità, di umanità. Proverbi giuridici, dunque, se si potesse dire *a rovescio*». L'autore costruisce un breve itinerario scandito da liberi commenti e riflessioni su alcuni di questi 'proverbi giuridici', ritenuti «presso a poco, il patrimonio morale d'ogni popolo di basso stadio», tutti però raccolti nella parte meridionale e sui confini della Terra di Lavoro, che in quegli anni comprendeva territori campani e laziali, assegnati di lì a poco alle nuove Province di Caserta, Frosinone, Latina.

Una rapida rassegna restituisce agevolmente il carattere generale dello scritto. «Ricambiar sistematicamente, ed in dose doppia se si può, il male che si riceve, è non solo diritto ma giustizia», per cui: *Fa comme t'è fatto, cà nun è peccato* [Fa come ti 'è' fatto, che non è pec-

³¹ N. Borrelli, *Proverbi popolari anti-giuridici*, in «Folklore», VIII, 1922, n. 3, pp. 108-111. Da tener presente che il fascicolo si apre con la dedica a Raffaele Corso, Maestro di Etnografia e di Etnologia, nella ricorrenza delle sue auspicate, simpatiche nozze con la gentile signorina Checchina Russo.

cato]. È necessario però sopportare pazientemente le angherie, in attesa di rivincita, una rivincita che deve essere di frequente feroce e spietata. «Quindi, norma costante è la vendetta (eco di *faida* longobardica), che si medita a lungo, silenziosamente, cautamente, a non incorrere nelle pene previste dal codice penale: *Pe' tempo nun se perde causa*. [‘Per’ tempo non si perde causa]». A *Santo vecchio, nun fa vutu*. [A Santo vecchio non fare voto] è il sostegno diffuso e adottato da «altra legge: l’opportunità». Infatti, continua il Borrelli, «ogni diritto ed ogni favore non si ottengono se non con danaro, se non corrompendo; onde l’allegoria: *Se la rota nun se ogne, ru carru nun cammina!* [Se la ruota non si unge, il carro non cammina]». Sintomatica e, per tanti versi, canonica la conclusione:

È vero peraltro che tutti questi bassi istinti del nostro popolino son frenati dalla legge; ma ... la legge! Il nostro contadino ne sa qualche cosa ... ma, poiché non ha ‘polvere da sparare’, e teme invece di veder ... sparire qualche gruzzoletto o il poderetto o le masserizie qualora avesse dei conti da regolare con la giustizia (la Corte), che è *corta e se fa longa* [è corta e si fa lunga], egli morde il freno ed esclama arrovellandosi: *Si la legge pigliasse paglia* (cioè: se il Fisco, in luogo di danaro, accettasse ... paglia, che costa nulla!).³²

L’impianto dell’articolo, la scelta delle fonti, la coerenza della documentazione, l’obiettivo finale, confermano la distanza evidente rispetto ai lavori corsiani. A cominciare dal presupposto che attribuisce ai popoli primitivi o selvaggi o inferiori un diritto definito soltanto da arbitrio, violenza, forza, istinto. E per finire con l’attribuzione della qualifica ‘giuridica’ a proverbi e massime, che richiamano precetti generali e generici di comportamento piuttosto che segnali di usi e costumi legati a un diritto popolare trascurato e non compreso.

La materia delle tradizioni popolari, nel complesso della sua organizzazione, sembra privilegiare e muoversi intorno a sommarie rappresentazioni di curiosità folkloristiche, impegnandosi nel contempo a costruire modelli contrassegnati da un lungo respiro e da indulgente prolificità. La condizione è alquanto diffusa e si ritrova, in genere con poche differenze e con rare, ma qualificate, eccezioni, a livello tanto nazionale quanto regionale e locale. Nel mentre le consuetudini e gli usi giuridici, con i loro legami decisivi con la cultura popolare, costituiranno, per qualche decennio, oggetto di interesse e studio privilegiato, ma non troppo approfondito, per giuristi e storici del diritto.

³² Ivi, *passim*.

Il Primo Congresso nazionale delle tradizioni popolari, tenutosi a Firenze nel maggio 1929, va registrato, nella storia degli studi demologici italiani, come momento di svolta. Raffale Pettazzoni, nel discorso inaugurale pronunciato, in qualità di presidente del Congresso, in presenza del re Vittorio Emanuele III, dà nuova linfa alla antica proposta di fondazione di una scienza intitolata al Folklore, per la occasione espressa da una «formula molto semplice e molto chiara: la organizzazione scientifica degli studi del Folklore italiano, la formazione scientifica dei folkloristi italiani».³³

Ma, bisogna aggiungere che nello stesso Congresso, i lavori della Sezione IV, dedicata a 'Economia e Diritto', vedono in primo piano specialisti di altre discipline e comunque non legati agli studi riguardanti le tradizioni popolari. Fulvio Maroi svolge, su designazione del senatore Vittorio Scialoja, la relazione ufficiale della sezione, *Le costumanze giuridiche e la riforma del diritto privato in Italia*, in cui già nel titolo l'oggetto viene ben definito e delimitato. Nello scritto non mancano i cenni alla nota proposta avanzata dallo stesso Scialoja sin dal 1886, che però non ha prodotto risultati concreti in quanto non si è proceduto alla raccolta sistematica degli usi giuridici popolari. Nella sostanza quindi è mancata la possibilità di revisione delle leggi civili attraverso il confronto e alla luce proprio di quelle consuetudini giuridiche popolari, di cui si continua a parlare. Tale controllo, prosegue il Maroi, se fosse reso nei fatti possibile, potrebbe avere effetti non trascurabili su vari piani e potrebbe essere utile in molti casi, tra l'altro, «per conoscere come la coscienza giuridica popolare reagisca a certi divieti o provveda tacitamente a talune deficienze del Codice», oppure «per considerare se sia necessario introdurre garanzie contro talune frequenti clausole di stile, garanzie che la legge non richiede». Nella medesima circostanza viene annunciato che la Commissione incaricata della riforma integrale del diritto privato, che l'Italia si attende ormai da cinque anni, nei suoi lavori, ha comunque tenuto conto, in non poche occasioni, degli usi, dei costumi, dei *mores regiones*. E, continua, precisando che

in non poche altre occasioni il nuovo legislatore ha tratto dalle costumanze criterio od orientazione per scernere ciò che resta di vivo in una data norma o in un dato istituto, oppure ciò che in essi, invece, è divenuto ormai parte cadu-

³³ R. Pettazzoni, *Discorso*, in *Atti del Primo Congresso nazionale delle tradizioni popolari* (Firenze, maggio 1929), Firenze, Rinascimento del libro, 1930, pp. 6-15: 7.

ca; non poche volte, infine, il nuovo legislatore, sulla base razionale e durevole del costume, ha costruito o rammodernato la disciplina legislativa di istituti che hanno una esistenza grama nel codice o addirittura vivono di una loro autonoma vita ai margini di esso.³⁴

In realtà le tendenze ufficiali, della legge e della scienza, conducono verso una diversa direzione, e si pongono altri obiettivi, che neppure la costituzione nel 1930 della Commissione per la raccolta delle consuetudini e degli usi giuridici riesce in qualche modo ad occultare. Il ministro Alfredo Rocco, padre ed eponimo del nuovo Codice e deciso sostenitore della centralizzazione della autorità, avverte nel suo discorso di insediamento della Commissione che «il lavoro di raccolta degli usi giuridici non avrebbe potuto in ogni caso mettere in discussione la rigida ideologia dello Stato quale unica fonte di diritto».³⁵

Poco o nessuno spazio quindi al possibile riconoscimento di un eventuale valore giuridico distinto e confinato, nel migliore dei casi, in uno spazio ristretto con la funzione accessoria di supporto e di integrazione alla applicazione ufficiale, il diritto popolare viene in prevalenza consegnato alla ricerca storica finalizzata alla individuazione di antecedenze e sopravvivenze, ed anche quando si tenteranno altre strade i risultati non avranno la forza di confutare la esclusiva, centrale, sovranità statale. La demologia giuridica, di conseguenza, tende progressivamente ad allontanarsi dalle questioni cruciali della materia e si applica, seguendo le orme della storia delle tradizioni popolari così come praticata, alla raccolta delle forme non codificate di diritto ancora rintracciabili nella cultura tradizionale.

A tal proposito Paolo Toschi, nella *Guida*, ricorda in sintesi come nei vari periodi gli approcci degli studiosi al tema siano stati differenti, ed in particolare riporta che «quando si considerò lo stato come unica fonte del diritto, le consuetudini furono guardate con diffidenza e anche fortemente combattute». Annota poi che talvolta queste consuetudini giuridiche si mostrano tuttora con evidenza nella vita quotidiana, come nel caso della «caratteristica forte stretta di mano con cui si concludono i contratti in fiera», talaltra non rivelano più con evidenza il loro significato originario, come il valore rammemorativo che ha avuto in origine il ‘tirare le orecchie’ ai bambini nel giorno del com-

³⁴ F. Maroi, *Le costumanze giuridiche e la riforma del diritto privato in Italia*, ivi, pp. 121-150: 132-133.

³⁵ L. M. Lombardi Satriani, M. Meligrana, *Diritto egemone e diritto popolare* cit., p. 59.

pleanno oppure, in altri casi, il costume della percossa che veniva data ai testimoni. E, per evitare una lunga e particolareggiata elencazione, il Toschi cita alcuni esempi disparati «come il pittoresco folklore dei mestieri ambulanti, coi loro gridi e gerghi e usanze; così le particolari date dell'anno per il cambio di casa, o il comune uso dei boschi, pascoli, fonti, oppure il diverso modo tenuto nei diversi paesi per il suono delle campane e il loro significato». La parte conclusiva del breve paragrafo apre ad una distinta sezione, in quanto, si sottolinea, «nel folklore sociale viene di regola compreso anche quel complesso mondo demopsicologico che si suol chiamare *folklore di guerra*».³⁶

Letture diverse che tendono a rappresentare un quadro molto articolato delle questioni, al cui interno si mantiene la difficoltà di individuare linee di sviluppo unitarie in grado di sostenere chiavi interpretative univoche. A fronte di presunte, monolitiche certezze del diritto codificato, si intravedono cedimenti, necessità di cambiamenti, aperture al valore giuridico di antiche forme conservate nella cultura popolare, utili quantomeno per sostenere interpretazioni incerte o applicazioni dubbie. Il valore del diritto popolare, inteso nella sua dimensione 'altra', richiede ulteriori impegni, in seguito alla dilatazione del concetto di popolare, che forse comincia ad includere ben altro rispetto a quanto già immaginato oltre i famosi volghi dei volghi civili.

In questi casi ritorna spesso alla mente una lettura giovanile, non tanto per la immediatezza di una scrittura intrigante e, nello stesso tempo, popolarmente connotata, quanto per la spinta a non accontentarsi della spiegazione offerta in precedenza e a cercare nessi ulteriori e possibili altre valenze. Si tratta di un breve passo tratto da *Una manciata di more*, di Ignazio Silone. Martino racconta con trasporto la vicenda singolare del padre carbonaio il quale, a casa di don Vincenzo Tarocchi proprietario della selva e della legna da trasformare, riceveva per ogni sacco di carbone trasportato pochi centesimi e un bicchiere di vino. «Quell'uso del bicchiere di vino, in aggiunta al salario, fu la sua sciagura», aggiunge Martino. Infatti, costantemente ubriaco e pur vergognandosi della sua condizione, il carbonaio non aveva il coraggio di far cessare l'uso perché «secondo lui, rifiutare il bicchiere significava assumersi una responsabilità troppo grande». Emblematica è la spie-

³⁶ P. Toschi, *Guida allo studio delle tradizioni popolari*, Torino, Boringhieri, 1962, pp. 101-104. (Tenendo presenti tutti i vincoli connessi alla scelta e alla sistemazione dei materiali all'interno di un manuale, nel dettaglio si precisa che si tratta del Par. 8: *Consuetudini giuridiche e vita sociale*, incluso nel Cap. V «Usi e costumi, credenze e pregiudizi»).

gazione addotta e per la quale la situazione non poteva e non doveva essere modificata: «un'usanza sarebbe andata perduta. Una delle rarissime usanze a favore di chi lavora. E sarebbe andata perduta per sempre. Nessun carbonaio, nell'avvenire, avrebbe più ricevuto il suo bicchiere di vino. Per colpa di mio padre. Era una responsabilità tremenda. “Non è per me, capite” ci ripeteva il povero uomo “ma per il diritto”. Aveva un senso mostruoso del diritto». Uno ‘strano’ senso del diritto e una applicazione ancora più strana che Martino, con riconoscibile rassegnazione popolare e con fatalità, accetta senza imboccare vie alternative. Quasi in forma di sentenza, emanata col supporto della saggezza ancestrale che non ammette repliche e discussioni, dice: «Quella di mio padre era un'ubriachezza obbligatoria».³⁷

La ‘mostruosità’ del diritto, o forse di alcune sue lontane origini spinte fino alla soglia del mito, o forse di certe sue applicazioni evocatrici con frequenza di angherie, violenze, soprusi, può persino condurre, secondo la oscura ipotesi avanzata da Ignazio Silone, ad una ubriachezza imposta – senza ricorso alla forza materiale – dalla autorità della tradizione, che dovrebbe tra l'altro servire ad offuscare la mente e a non vedere la possibilità di strade alternative, dove i diritti sono prima di tutto quelli di cui ogni uomo è titolare esclusivo.

5. Come si è già ricordato, gli studi demoetnoantropologici restituiscono spesso la storia di una rimozione, per la scarsità di attenzione dedicata anche alla antropologia giuridica e del diritto, di cui si sono individuate le ragioni e le tangibili evidenze.³⁸

Non mancano, tuttavia, i richiami ad una attenzione, che per quanto discontinua, ha comunque lasciato tracce degne di interesse. È il caso, tra gli altri, di Maurice Freedman, che in un saggio scritto nei primi anni Settanta del Novecento su invito dell'Unesco, trova il modo di dedicare una concisa sezione a *Il diritto nel contesto del controllo sociale*, che si apre con due precisazioni. La prima, per quanto ovvia, è sempre da tenere a mente, e cioè che «il diritto dell'antropologo non è quello di tutti i giuristi, per alcuni dei quali esso esiste solo quando c'è uno stato per imporlo». La seconda precisazione riguarda, invece, il

³⁷ I. Silone, *Una manciata di more*, Milano, Mondadori, 1975 (1952¹), p. 88.

³⁸ Cfr. L. M. Lombardi Satriani, *La rimozione del diritto* cit.

dupliche compito che, secondo una opinione ampiamente diffusa, spetterebbe all'antropologia giuridica: «lo studio delle istituzioni giudiziarie e legislative, quando esistono, entro i più ampi sistemi di norme, aspettative e sanzioni di cui fanno parte; e, se queste istituzioni mancano, l'analisi degli altri mezzi mediante i quali si impongono le norme e si proteggono i diritti». La parte da evidenziare maggiormente, però, è quella in cui il Freedman commenta alcune conseguenze involontarie della ricerca dell'antropologo, finalizzata alla registrazione di norme, usi, consuetudini. Quando i risultati del lavoro sono raccolti, sistemati e pubblicati, questi ultimi, con sgomento degli autori, possono essere usati per sostenere divergenti argomentazioni giuridiche o politiche. «L'effetto sconcertante di questo modo di agire è di mettere l'etnografo nella posizione di un involontario legislatore o di una autorità in fatto di tradizioni. Le opere sulle società illetterate diventano facilmente manuali di comportamento, col diffondersi della loro lettura, e il resoconto di un fatto del 1940 diventa una norma valida anche nel 1970». È quindi mancanza grave non rendersi conto delle conseguenze che l'attenzione degli osservatori produce in ogni caso sulla realtà osservata. «A proposito delle grandi compilazioni di *adatrecht* (diritto consuetudinario) redatte dagli olandesi nel loro impero asiatico, si è detto che valsero a irrigidire ciò che avrebbe dovuto essere lasciato libero di seguire una regolare evoluzione».³⁹

A parte la conferma del rilievo, presente anche nel diffuso contesto folklorico, dove con una certa regolarità si riscontra che la descrizione di una festa, dopo essere stata pubblicata ed aver avuto una sufficiente circolazione nel contesto di riferimento, diventa non solo il canovaccio ma il copione stessa delle celebrazioni future da seguire con fedeltà, si trascura la dimensione dinamica dei fenomeni oggetto di studio. Si sente ripetere spesso che poiché l'italiano è stato un popolo che ha vissuto in passato le conseguenze laceranti della emigrazione dovrebbe essere oggi aperto e disponibile nei confronti dei tanti migranti che sbarcano sulle coste siciliane e calabresi, e non solo. La meraviglia, in realtà, crea qualche disagio, per la applicazione rigida e meccanica di un principio, secondo il quale la conoscenza e la accettazione di una verità storica si debbano tradurre *sic et simpliciter* in dato 'operativo'

³⁹ M. Freedman, *L'antropologia culturale*, Roma-Bari, Laterza, 1979, pp. 67-72. Il saggio fa parte dell'opera pubblicata a cura dell'Unesco col titolo *Main Trends of Research in the Social and Human Sciences*. II. *Anthropological and Historical Sciences, Aesthetics and the Sciences of Art, Legal Science, Philosophy*.

sul piano della mentalità. Come se, per dirla con un assunto antropologico, la dimostrazione scientifica della inesistenza delle razze umane portasse da sola alla immediata scomparsa degli atteggiamenti razzisti. Allo stesso modo la consapevolezza acquisita di un diritto assente o negato non conduce con semplicità verso i lidi della tolleranza. In molti casi invece, è vero il contrario, e cioè che chi subisce violenza è spinto a reiterare atteggiamenti ostili e di chiusura verso l'altro.

La dinamica delle appartenenze continua a sbaragliare il campo delle certezze, tanto che persino la certezza del diritto viene frantesa a livello popolare. Ciascuno vorrebbe un 'suo' diritto, da applicare in tutti i casi dubbi della vita, in cui l'altro, un altro qualunque identificabile indifferentemente con il clandestino o con il condomino dirimpeppato, mette in crisi punti fermi faticosamente raggiunti. L'ottimismo della ragione, o della scienza che dir si voglia, da troppo tempo vacilla nel mondo occidentale e negli altri mondi.

Se solo pensassimo agli italiani insediati stabilmente a Montréal nel Québec francofono, facente parte del Canada a maggioranza anglofona. Qui nonostante i riconoscimenti legislativi, l'impegno statale e delle altre amministrazioni, la scelta di una politica multiculturale, ufficialmente adottata per garantire tutte le minoranze presenti nel paese, mostra la sua inadeguatezza e presenta crepe evidenti. Si ritorna a parlare con insistenza di identità e di diritti, e non si sa più se richiamare, nel caso in questione, le origini italiane, le relazioni *québécoises* o le appartenenze canadesi, senza contare quanto poi le trasformazioni interne abbiano modificato i gruppi. Ecco perché allora, «di fronte al pluralismo crescente delle nostre società, bisogna cercare di risolvere in qualche modo i problemi che nascono proprio da questo movimento di culture, da queste *identità fluttuanti*: dalla molteplicità di situazioni, di aspettative, di richieste, che attendono risposte concrete, relative all'inserimento e alla partecipazione alla vita collettiva. Ci si trova quindi di fronte alla necessità di garantire un certo equilibrio sociale, reso però precario da una serie di rivendicazioni particolari che potrebbero scontrarsi con le esigenze collettive».⁴⁰

E questa tensione tra rivendicazioni particolari ed esigenze collettive è diventata da tempo caratteristica determinante con cui è necessario decidersi a fare i conti. Per tanti versi, ad esempio, solo apparen-

⁴⁰ A. Crudo, *Identità fluttuanti. Italiani di Montréal e politiche del pluralismo culturale in Québec e Canada*, Cosenza, Pellegrini Editore, 2005, p. 219.

temente distanti sarebbero le vicende della minoranza arbërësh, stabilmente stanziatasi in Italia a partire dal XV secolo. Dopo aver faticosamente costruito sul suolo italiano le forme di appartenenza alla identità albanese, per la quale con intensità variabile ma con molto impegno si sono richiesti riconoscimenti legislativi, la questione arbërësh si è negli ultimi anni allontanata con decisione. Dai primi arrivi del 1990, all'esodo degli albanesi d'Albania del 1991, al pattugliamento militare delle coste pugliesi del 1995, la vicenda degli arbërëshë, storicamente presenti sul suolo italiano da alcuni secoli, ha assunto ben altra valenza tanto giuridica quanto identitaria. La rivendicata specificità italo-albanese tende progressivamente a mimetizzare il secondo dei due termini a tutto vantaggio del primo.⁴¹

E dunque, anche dopo aver seguito alcune tracce di demologia giuridica, si ritorna a discutere di appartenenze, riconoscibilità, identità, alterità, con l'intento di spingere la riflessione verso altri banchi di prova, su cui incontrare diritti diversi che, per quanto contrastanti con i nostri modelli, meritano rispetto ed attenzione. A quanti poi richiedono risposte certe a domande ingombranti, vorrei consegnare, dopo altro prestito importante, un passaggio adottato spesso all'inizio di discorsi concreti: «Nel corso di questi ultimi anni, abbiamo faticosamente conquistato qualche dubbio e qualche non lieve incertezza».

GIOVANNI DE VITA

⁴¹ Cfr. G. De Vita, *Presenza arbërësh in area apulo-molisana*, in G. De Vita, F. Scionti, *Comunità albanesi e comunità arbërësh. Il caso di Torremaggiore*, Edizioni del Rosone, Foggia, 2006, pp. 15-54.